## SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2296-A)

# RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1967 (V. Stampato n. 3870)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro delle Finanze col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 giugno 1967

Comunicata alla Presidenza il 3 novembre 1967

Adesione al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966, e sua esecuzione

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Con il Protocollo adottato a Washington il 22 marzo 1965 fu prorogato al 31 luglio 1966 l'Accordo internazionale del grano 1962 reso esecutivo con legge 12 luglio 1965, n. 946.

L'adesione a tale Protocollo è stata data dall'Italia e resa esecutiva con legge 27 giugno 1967, n. 159.

I Paesi membri dell'Accordo, nell'intento di mantenerlo ancora in vigore fino al 31 luglio 1967, hanno adottato a Washington il 4 aprile 1966 il Protocollo che forma oggetto del presente provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1967, e che noi raccomandiamo agli onorevoli colleghi di approvare a loro volta.

Com'è noto, l'Accordo internazionale del grano 1962 tende al mantenimento dell'equilibrio tra consumo e produzione, nonchè alla stabilità dei prezzi, di cui stabilisce una scala nei cui limiti i Paesi importatori ed esportatori si impegnano rispettivamente a comprare o vendere determinati quan-

titativi di grano. Particolari misure sono previste in caso di raccolti insufficienti e viene disposto un esame periodico della situazione mondiale del mercato.

In Commissione il senatore Mencaraglia ha lamentato il mancato accordo da parte dell'Algeria per l'acquisto di grano americano. È però da rilevare che l'Algeria non figura tra i Paesi aderenti all'Accordo internazionale del 1962. È questo, anzi, un argomento che milita a favore del mantenimento in vigore dell'Accordo. Questo, tra l'altro, prevede l'incremento del consumo del grano, per cui è auspicabile un prolungarsi nel tempo dell'Accordo stesso perchè esso possa meglio contribuire a risolvere il problema della fame nel mondo, con la stabilizzazione di un mercato così importante, soprattutto nell'interesse dei Paesi consumatori di grano.

L'onere dell'adesione italiana al Protocollo è di lire 500.000.

BOLETTIERI, relatore

#### **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966.

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 3 del Protocollo stesso.

### Art. 3.

All'onere di lire 500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.